

NOTE INTRODUTTIVE

Come leggere la tabella lordo – netto 2026 per le collaborazioni sportive

DECRETO LEGISLATIVO n. 36/2021 “RIFORMA DELLO SPORT”

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE: DOPPIO IMPONIBILE

L’art. 35, lettera 8-bis, prescrive che le contribuzioni previdenziale e assistenziale (contributi minori) siano versata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

L’art. 35, lettera 8-ter prescrive che fino al 31 dicembre 2027 la sola contribuzione previdenziale (e non anche quella assistenziale che è calcolata sul 100% della retribuzione al netto della sola franchigia di 5mila euro annui) è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile.

Nella tabella lordo – netto, ai fini del calcolo è stata inserita l’aliquota contributiva del 25% per la parte previdenziale e del 2,03% per quella assistenziale.

Tutte le aliquote, contributive e assistenziali, sono state ripartite per 1/3 a carico del calciatore/calciatrice e per 2/3 a carico delle Associazioni sportive.

MINIMALE DI REDDITO ALLA GESTIONE SEPARATA

La Circolare INPS n. 8 del 3 gennaio 2026 fissa in euro 18.808,00 il minimale di retribuzione previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, al fine della copertura contributiva che garantisca un anno pieno.

Le modalità di accredito contributivo alla Gestione Separata prevedono lo sganciamento tra il periodo lavorato (ad esempio un anno intero di contratto) e il periodo accreditato nella posizione assicurativa. La copertura è legata direttamente alla retribuzione, come previsto dalla legge 335/95, e la contribuzione è accreditata, iniziando la copertura sempre dal 1° gennaio dell’anno del versamento (qualunque sia la data di inizio del rapporto di lavoro), con il criterio proporzionale, parametrato alla retribuzione annua minima. In pratica nel 2026 la copertura di un anno intero potrà avvenire anche lavorando un solo giorno, con una retribuzione di almeno 18.808,00 euro oppure avere coperto un solo mese, pur avendo lavorato un anno intero, con la retribuzione particolarmente bassa.

Per questo motivo, nella tabella lordo – netto 2026, è stata calcolata la contribuzione dovuta sulla retribuzione minima, integrando l’importo dei contributi sulle retribuzioni inferiori al minimale di reddito: questa scelta non vincola la Società committente e il calciatore/calciatrice a orientarsi verso il calcolo della contribuzione sulla retribuzione reale.

Si precisa che l’imponibile contributivo è stato ridotto al 50% come previsto dal D. Lgs. n. 36/2021.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il reddito derivante dalle collaborazioni coordinate e continuative sportive è assimilato al reddito dipendente e quindi si applicano i medesimi principi impositivi, salvo le eccezioni previste puntualmente dalle norme.

L'art. 36, c. 6 prescrive che il reddito delle collaborazioni sportive non costituisce base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

A questo scopo il calciatore/calciatrice deve **AUTOCERTIFICARE**, all'atto del pagamento, che l'importo percepito non supera la soglia di esclusione (con il criterio di cassa e considerando eventuali altri rapporti intrattenuti con diversi committenti nello stesso anno solare)

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L'articolo 1, c. 3 della Legge di Bilancio 2025 conferma in via strutturale il trattamento integrativo (ex bonus Renzi). Pertanto chi ha redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaborazioni sportive) non superiori a 15mila euro, ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo di euro 1.200 annuo, il valore della detrazione che non deve azzerare l'imposta, continuerà ad essere pari a euro 1.880: in tabella, per i redditi imponibili fino a 15mila euro il valore della detrazione è stato integrato dall'importo di 1.200 del bonus, fino a concorrenza dell'IRPEF lorda (per un importo totale di euro 3.080). Va infatti ricordato che la norma stabilisce che il Bonus IRPEF può essere riconosciuto ai contribuenti la cui imposta lorda risulti di importo superiore a quello della detrazione spettante e quindi per il lavoratore che non rientri tra gli incapienti.

NON APPLICAZIONE ALLE COLLABORAZIONI della riduzione del cuneo fiscale introdotto dalla legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025)

Il bonus esente (art. 1, cc. 4 e 5, Legge di Bilancio 2025) e la detrazione aggiuntiva (art. 1, c. 6, Legge di Bilancio 2025) non si applicano ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la misura è riservata esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente (ex art. 49 del TUIR), con l'esclusione di pensioni e di tutti i redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR).

I dettagli dei soggetti esclusi: Collaboratori (co.co.co.), amministratori, percettori di borse di studio, titolari di assegni di ricerca e altri redditi assimilati.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

Considerato che l'aliquota per l'addizionale regionale e comunale varia da regione e comune, nel calcolo dell'importo netto si è considerata un'aliquota media complessiva del 3,00%.

Va ricordato che è il calciatore o calciatrice che determina la residenza fiscale e non dal luogo della sede del Club (salvo i casi di residenti all'estero). In pratica un calciatore-calciatrice che abbia la residenza fiscale a Roma e giochi per esempio per un club di Milano, dovrà applicare l'addizionale regionale del Lazio e quella comunale di Roma e non quella della Lombardia e del comune di Milano

ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA IMPOSITIVA APPLICATA AI PREMI

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 14/2025, ha chiarito, tra gli altri argomenti, la disciplina impositiva applicata ai "premi" riconosciuti dalle Società sportive ai loro tesserati, facendoli rientrare nella tassazione del reddito di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Ai premi riconosciuti dalle Società ai loro tesserati, già titolari di un contratto di collaborazione sportiva, non si applica la disciplina dei premi di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo, che rinvia all'articolo 30, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la ritenuta a titolo d'imposta fissata al 20% ma, tassati cumulando le somme erogate a titolo di premio (parte variabile della retribuzione) con quelle di lavoro assimilato a quello dipendente (parte fissa del contratto di collaborazione), applicando il regime ordinario, salvo l'importo di 15mila euro che non costituisce base imponibile.

Di seguito le considerazioni dell'AdE: *L'ambito oggettivo della disposizione in esame è circoscritto ai premi conseguiti dai predetti soggetti in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali. In sostanza, la norma prevede che sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta non solo le somme conseguite a titolo di premi per la partecipazione a competizioni sportive nazionali o internazionali, ma anche quelle ricevute per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali.*

*Avendo riguardo all'ambito oggettivo della disposizione in esame, **restano esclusi dal campo di applicazione della ritenuta a titolo di imposta le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari**, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come "premi" correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto tali somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo).*